



Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 6 dicembre 2022

OGGETTO: variazione urgente per l'adeguamento dell'organizzazione tabellare della prima sezione penale e della sezione g.i.p.-g.u.p. alle novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

La Presidente del Tribunale

Premesso che:

- tra le innumerevoli novità apportate in ambito penale (sostanziale e processuale) dal decreto legislativo in oggetto ve ne sono alcune che richiedono specifici adattamenti organizzativi.

In particolare:

- 1) l'art. 554-bis c.p.p. prevede l'*udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*: una sorta di "udienza preliminare" da svolgersi in camera di consiglio, innanzi al tribunale in composizione monocratica, per i reati con esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, siccome catalogati nel novellato art. 550 c.p.p.

Nel corso di tale udienza, sulla scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il giudice verificherà la ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento e l'idoneità prognostica del compendio d'accusa a condurre ad una decisione di condanna.

Laddove, anche attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, questa previsione non appaia ragionevolmente sostenuta, il giudice dell'udienza predibattimentale dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Per il caso contrario, la norma così recita: *Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.*

Occorre pertanto individuare, da una parte, i giudici ai quali affidare la trattazione delle udienze predibattimentali e, dall'altra, i "giudici diversi" davanti ai quali dovranno proseguire i giudizi sopravvissuti al vaglio predibattimentale.



- 2) Il novellato art. 420 quater c.p.p. (<<Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato>>) al comma 1 stabilisce:

Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Il successivo comma 4 si incarica di indicare tra gli altri requisiti della sentenza suddetta:

a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà (...).

La norma codicistica è corredata da una disposizione attuativa di nuovo conio (l'art. 132 ter disp. att. -<<Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo>>) la quale stabilisce espressamente che:

I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

Anche in tal caso è d'uopo provvedere ai conseguenti adattamenti dell'organizzazione tabellare.

Dato atto che:

- la novella in parola, destinata ad entrare in vigore dall'1° novembre 2022, per effetto della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022;
- allo scopo di assumere le determinazioni conseguenti, vi sono state numerose interlocuzioni tra e con i magistrati delle sezioni penali (riunioni del 26.10.2022, del 03.11.2022), nonché con l'Ufficio di Procura e con il Rappresentante dell'Ordine degli Avvocati (riunioni del 28.11.2022 e del 5.12.2022);
- nel corso di tali incontri è stato concordato quanto in appresso specificato, sulla scorta dell'informazione fornita dal Mag.rif.-penale in ordine alla prossima implementazione del software "GIADA.2" che consentirà l'assegnazione automatica anche dei processi per i quali l'Ufficio di Procura richieda l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

DISPONE

Le tabelle di organizzazione dell'ufficio per il triennio 2020-2023 sono così modificate:

I. Quanto alla prima sezione penale:

I.1- Nel paragrafo denominato “Sopravvenienze” tra il primo e secondo capoverso sarà inserito il seguente:

“Con il medesimo applicativo GIADA.2 verranno assegnati i processi in relazione ai quali è prevista l’udienza di comparizione predibattimentale, nonché quelli che all’esito di detta udienza dovranno proseguire nella fase dibattimentale innanzi a diverso magistrato della stessa sezione dibattimentale. Qualora, per qualsivoglia ragione, il predetto software risulti indisponibile, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale il processo verrà rinviato all’“udienza filtro” del mese successivo del sostituto tabellare del magistrato procedente, siccome individuato per i casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione”.

I.2- Nello stesso paragrafo, dopo l’ultimo capoverso sarà inserito il seguente:

“Anche per i processi aventi ad oggetto i reati di cui alle precedenti lettere a)-b) l’applicativo “GIADA.2” sarà utilizzato per la prima assegnazione ai giudici onorari, nonché per l’assegnazione da effettuarsi all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale innanzi a diverso magistrato onorario della stessa sezione dibattimentale. Qualora, per qualsivoglia ragione, il predetto software risulti indisponibile, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale il processo verrà rinviato all’“udienza filtro” del mese successivo del sostituto tabellare del magistrato onorario procedente, siccome individuato per i casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione”.

I.3- Dopo il paragrafo denominato “Giudizi direttissimi” e prima del successivo intitolato ai “Criteri di priorità” sarà inserito il seguente:

“Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p. e 132 ter disp.att. c.p.p.”

“Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel primo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre dal giudice che tiene udienza in aula “D” in detto giorno, se infrasettimanale, e dal giudice di turno per i giudizi direttissimi, nella stessa aula “D”, se nella giornata del sabato.

Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel secondo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo dal giudice che tiene udienza in aula “D” in detto giorno, se infrasettimanale, e dal giudice di turno per i giudizi direttissimi, nella stessa aula “D”, se nella giornata del sabato.

Qualora non possa essere definito nella medesima udienza, il processo sarà rinviato all’“udienza filtro” del mese successivo tenuta dal giudice che ha dichiarato sospeso il processo, ovvero dal giudice subentrato nel medesimo ruolo”.

II. Quanto alla sezione g.i.p.-g.u.p.:

Nella sezione relativa ai “PROCEDIMENTI IN FASE GUP”, dopo il paragrafo denominato “Processi con fase g.i.p.” sarà inserito il seguente:

“Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p. e 132 ter disp.att. c.p.p.”

“Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel primo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre in “aula GIP” dal giudice incaricato del turno esterno in detto giorno.

Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel secondo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo in “aula GIP” dal giudice che siede in udienza preliminare in detto giorno o, in mancanza, dal giudice incaricato del turno esterno nello stesso giorno.

Qualora non possa essere definito nella medesima udienza, il processo sarà rinviato alla prima udienza utile del giudice che ha dichiarato sospeso il processo, ovvero dal giudice subentrato nel medesimo ruolo”.

D I C H I A R A

Le presenti disposizioni esecutive a far tempo dall’entrata in vigore delle norme sopra richiamate

D I S P O N E

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* del Tribunale e trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l’ulteriore corso, nonché comunicato:

- a tutti i magistrati professionali ed onorari;
- al Procuratore della Repubblica in sede;
- al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto;
- alla Dirigente amministrativa, per la successiva comunicazione al personale interessato.

La Presidente del Tribunale
Rosa Anna Depalo